

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327

La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (atto del Governo n. 327);

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 introduce una serie di importanti novità con particolare riguardo alle funzioni delle Camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale, alla sua governance complessiva, al numero e al sistema di finanziamento;

in particolare, lo schema di decreto dà piena attuazione a una serie di principi contenuti nella legge delega, tra i quali l'obbligo di accorpamento delle Camere di commercio al fine di ridurre il numero delle Camere stesse a un massimo di 60; la delimitazione delle competenze camerali evitando duplicazioni e sovrapposizioni con competenze di altri enti; la riduzione delle unioni regionali e la previsione di una gratuità delle cariche degli organi diversi dai revisori dei conti delle Camere di commercio, delle unioni regionali e delle aziende speciali;

per quanto concerne le funzioni delle Camere di commercio vengono confermate una serie di funzioni tradizionali delle Camere di commercio, tra cui la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa, la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza e il sostegno alle imprese per favorirne la competitività;

il provvedimento introduce una serie di nuove funzioni per le Camere di commercio e il rafforzamento di quelle esistenti, tra le quali si evidenziano l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani, l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della pubblica amministrazione, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo e il supporto alle piccole e medie imprese per i mercati esteri con l'esclusione però delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;

le Camere di commercio potranno altresì svolgere delle attività in convenzione con enti pubblici e privati in diversi ambiti tra i quali la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), la mediazione e l'arbitrato (forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie), nonché, in presenza di determinate condizioni, attività di supporto e assistenza alle imprese in regime di libero mercato;

considerato che:

il nuovo assetto del sistema camerale conferma le Camere di commercio quali "enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali";

l'assetto complessivo del sistema camerale viene riformato prevedendo anche criteri per la costituzione delle unioni regionali quali enti non più obbligatori ed affidando a Unioncamere il compito di supportare "il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi e all'utilità prodotta per le imprese", curando altresì "un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza";

il Ministero dello sviluppo economico è esplicitamente chiamato ad assicurare, inoltre, la vigilanza sul registro delle imprese e a procedere alla nomina di un conservatore unico per tutti gli uffici camerali della circoscrizione territoriale su cui ha competenza ciascun Tribunale delle imprese; sul piano della governance, emergono in tutta evidenza le scelte operate in materia di riduzione del numero dei componenti di consigli e giunte, di rinnovabilità del presidente e dei componenti di consigli e giunte per un solo mandato, di gratuità di detti incarichi, di determinazione di quote

associative non simboliche ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività, di consultazione delle imprese al momento della determinazione da parte del consiglio degli indirizzi generali e programmatici della Camera;

risultano di particolare rilievo le disposizioni in materia di finanziamento delle Camere di commercio che tra l'altro prevedono la determinazione degli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe relative a servizi obbligatori, la determinazione della misura del diritto annuale sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno del sistema camerale per le funzioni amministrative ed economiche e per quelle attribuite da Stato e regioni, sia sulla scorta dell'individuazione del fabbisogno per gli ambiti prioritari di intervento riferiti alle funzioni promozionali;

notevole importanza assumono le disposizioni in materia di riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento e di razionalizzazione delle sedi e del personale, con previsione di trasmissione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di detto decreto, della proposta di Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico circa la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali camerale, accompagnata dal piano complessivo di razionalizzazione delle sedi e dal piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché dalla proposta di "un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa" concernente, sulla base delle indicazioni delle Camere di commercio, il riassetto degli uffici e del personale, la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale e dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, la razionale distribuzione del personale camerale, i processi di mobilità tra le Camere, i criteri per l'individuazione del personale interessato dalla mobilità e dell'eventuale "personale soprannumerario non ricollocabile nell'ambito delle Camere di commercio", che parteciperà a meccanismi di mobilità tra pubbliche amministrazioni;

rammentate ancora, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, le previsioni del comma 1 circa il processo di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché quelle del comma 5 in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie delle Camere di commercio e di verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della loro "corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal presente decreto" con possibilità di richiesta, da parte dello stesso Ministero ed entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di razionalizzazione, di adeguamento entro trenta giorni e, decorso inutilmente il termine, di adozione di provvedimenti in via sostitutiva, e inoltre rammentate le disposizioni di cui al comma 6 comportanti l'obbligo per tutti gli enti titolari di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa di comunicarne telematicamente le determinazioni conclusive alla Camera di commercio per l'inserimento nel fascicolo informatico d'impresa;

richiamato, infine, quanto annotato nella "Relazione preliminare di analisi di impatto della regolamentazione", che accompagna lo schema di decreto legislativo in esame, circa l'obiettivo "di pervenire ad un accrescimento del ruolo del sistema camerale (...) e ad una maggiore fiducia delle stesse imprese rispetto a tale ruolo, in connessione, da un lato, alla riduzione degli oneri tributari generali, e, dall'altro, al recupero di efficienza connesso alla razionalizzazione delle strutture organizzative e ai migliori risultati esterni connessi alla opportunità di concentrare sui compiti essenziali anche nuovi le minori risorse disponibili", sicché si configurano come cruciali "il rispetto dei termini previsti per i provvedimenti di riorganizzazione e riduzione degli enti e della spesa, ed il ripristino prima possibile di indici di rigidità di bilancio idonei a dimostrare la sostenibilità complessiva dell'intervento rispetto ai suoi obiettivi non solo di contenimento della spesa";

osservato che:

pur condividendo l'appartenenza al sistema camerale italiano, le Camere di commercio italiane all'estero (CCIE) non sono state oggetto della delega e del provvedimento in esame. Le CCIE sono diverse per caratteristiche strutturali (associazioni binazionali di imprese), natura giuridica (privata, di mercato) e funzioni specifiche. Come punto di raccordo delle comunità di affari nel mondo svolgono una funzione peculiare e originale, operando all'estero in maniera complementare all'azione per l'internazionalizzazione del sistema pubblico di promozione. In una logica di maggiore efficienza del sistema promozionale è auspicabile e opportuno una valorizzazione di tale sistema camerale e che le CCIE siano coinvolte per l'elaborazione e l'attuazione di strategie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'accompagnamento delle PMI all'estero e la promozione di investimenti stranieri in Italia;

visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 2016;

visto il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 settembre 2016;

tutto ciò premesso, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) che le Camere di commercio possano aumentare la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento allo scopo di dare attuazione a programmi e iniziative, condivisi con le Regioni, aventi per scopo lo sviluppo economico locale e l'organizzazione dei servizi alle imprese. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), sostituire il numero 8), con il seguente: «8) Il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per il cofinanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico locale e l'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, le Camere di commercio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative della circoscrizione territoriale di competenza, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento".»

b) che le entrate e i contributi finora attribuiti alle CCIAA rimangano disponibili come fonte di finanziamento e che le medesime CCIAA siano esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla spending review, a condizione che tali risorse siano destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale; che sia eliminato, al fine di garantire una flessibilità al sistema, il previsto divieto di aumento del diritto annuale; che si preveda la possibilità per il Governo di modificare le soglie individuate dal decreto-legge n. 90 del 2014, al fine di parametrare il fabbisogno camerale alle effettive necessità delle Camere di commercio. A tal fine:

1) All'articolo 4:

a) il comma 1 è abrogato;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis) Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge.»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera r):

a) al numero 4), dopo le parole: «al comma 4» aggiungere le seguenti: «, dopo le parole: "maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base" sono inserite le seguenti: "al rapporto del comitato indipendente di valutazione di cui al comma 2-quinquies dell'articolo 4-bis e" e»;

b) dopo il numero 4), aggiungere il seguente: «4-bis. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Qualora, a decorrere dal primo anno successivo al completamento del processo di accorpamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo, e in esito alle procedure di cui al comma precedente, la misura del diritto annuale comporti il superamento del limite posto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il relativo decreto di determinazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato."»

c) che sia prevista:

1) la possibilità per il personale delle Camere di commercio che risulti in eccedenza all'esito della riorganizzazione di essere collocato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, senza contingentamento per queste ultime e con le medesime modalità previste per il personale delle province sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Qualora al termine di tale percorso, dovessero risultare ancora in soprannumero alcune unità, sia prevista la possibilità del pre-pensionamento per chi è in possesso dei requisiti che avrebbero consentito di andare in pensione anticipata prima della riforma del 2011; in subordine, la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario di Camere di commercio e unioni regionali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;

2) la possibilità per il personale delle aziende speciali in eccedenza che sia introdotta l'estensione del sistema di ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, affidandone il governo degli impatti non a ciascuna azienda/unione ma a un livello nazionale, che in questo caso sarebbe negoziale composto da

Unioncamere e organizzazioni sindacali rappresentative del settore, in modo da assicurare la riuscita del disegno di assorbimento delle eccedenze; la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per l'eventuale personale soprannumerario delle aziende speciali che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni, a fronte del versamento da parte del sistema camerale di una cosiddetta una tantum e della mancante contribuzione previdenziale;

d) che sia salvaguardata, nell'ambito della riduzione del numero delle Camere di commercio, la prossimità dei servizi erogati dall'ente sul territorio della circoscrizione, prevedendo nel piano di razionalizzazione una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate in particolare nelle sedi oggetto di accorpamento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 2, lettera a), al primo periodo, dopo le parole: «delle sedi secondarie e delle sedi distaccate» sono aggiunte le seguenti: «che dovranno garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione già sedi di Camera di commercio.»;

e) che siano previsti, anche temporalmente, due piani distinti anziché un unico piano di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, di razionalizzazione per il personale, le sedi, gli immobili e le aziende speciali, in quanto la revisione degli assetti organizzativi e del personale potrà essere possibile solo a seguito della revisione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: «La proposta di cui al comma 1 prevede,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei 60 giorni successivi alla emanazione del decreto di cui al comma 4, l'Unioncamere trasmette al Ministero dello sviluppo economico,»;

2) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

3) il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i sessanta giorni successivi ai termini di cui ai commi 1 e 2, con propri decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta di cui al comma 1, alla rideterminazione delle circoscrizioni territoriali e all'istituzione delle nuove Camere di commercio e alle altre determinazioni conseguenti ai piani di cui ai commi 2 e 3. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati anche in assenza delle proposte di cui ai commi 1 e 2, ove siano trascorsi inutilmente i termini ivi previsti, applicando a tal fine i medesimi criteri previsti nei commi 1, 2, 3.»;

f) che siano previste competenze in ambito ambientale da parte delle Camere di commercio: A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, alinea b), punto 2) dopo la lettera d-bis), inserire la seguente: «d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;»

g) che sia assicurata l'integrità delle circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio delle città metropolitane e che le stesse possano essere modificate esclusivamente previa deliberazione dei consigli delle medesime.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo:

a) che si preveda la possibilità per le Camere di commercio di procedere alla revisione periodica dell'ammontare dei diritti di segreteria sulla base dei costi standard e che l'individuazione del fabbisogno camerale, per quanto attiene le funzioni amministrative ed economiche, avvenga tenendo conto dei costi standard. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 3), al comma 3, dopo la parola «aggiornati» valuti di inserire la seguente: «periodicamente»;

b) che la realizzazione del front office degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) rispetto all'utenza sia curata per tutti i Comuni dalle Camere di commercio, fissando i livelli di servizio e realizzando la modulistica digitale uniforme. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sostituire la lettera b) con la seguente: «b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati e documenti relativi alla costituzione all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico attraverso l'accesso con SPID alla piattaforma digitale unica di servizio denominata impresainungiorno.gov.it attivando apposita delega o convenzione con i Comuni titolari degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con AGID fissa i livelli di servizio del SUAP digitale prevedendo sistemi di

pagamento elettronici. Le Camere di commercio assicurano l'accesso digitale gratuito dei Comuni al singolo fascicolo elettronico di impresa per lo svolgimento di specifici adempimenti.»;

c) al fine di consentire la verifica della documentazione trasmessa dalle associazioni ai fini del calcolo di rappresentatività, che tutta la documentazione sia presentata, depositandola secondo modalità telematiche e digitali, in una banca dati appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio, alla quale può accedere esclusivamente chi è parte del procedimento, nonché la Regione e il Ministero competente, e solo se direttamente interessato ai dati consultati. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), comma 2, al secondo periodo le parole: «sono presentati con modalità idonee» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle Camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione»;

d) che sia inserita la previsione espressa dell'esercizio di funzioni e compiti relative alla promozione del territorio e dello sviluppo economico locale, sulla base di appositi accordi o convenzioni con le Regioni, pur nei limiti delle risorse disponibili nelle singole Camere. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire dopo la lettera g) la seguente lettera: «g-bis) attività oggetto di accordi o convenzioni con le Regioni in materia di promozione del territorio e dell'economia locale e di organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, esclusivamente in cofinanziamento»;

e) che sia definita con maggiore precisione la nuova funzione attribuita alle Camere di commercio relativa alla "assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato" al fine di evitare conflitti con i soggetti che già prestano questi servizi, individuando le materie nelle quali tale possibilità è garantita;

f) l'inserimento del riferimento al "Made in Italy" tra le funzioni delle Camere inerenti alla tutela del consumatore e della fede pubblica, alla vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti, al rilascio di certificato di origine delle merci. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «della fede pubblica» le seguenti parole: «, tutela del made in Italy,»;

g) che venga rivista la collocazione attuale della "risoluzione alternativa delle controversie", che lo schema di riforma colloca fra le attività da svolgere in convenzione e in cofinanziamento (articolo 2, comma 2, lettera g) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificata), in quanto i relativi costi dovrebbero essere coperti da tariffe e diritti secondo quanto già previsto da altre disposizioni normative. A tal fine:

1) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di inserire alla lettera c), dopo le parole: «disciplina della metrologia legale,» le seguenti: «risoluzione alternativa delle controversie»;

2) All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 2, valuti di sopprimere alla lettera g) le seguenti parole: «, della risoluzione alternativa delle controversie»;

h) che, in occasione dell'elezione della giunta camerale, ciascun consigliere possa esprimere un numero di preferenze non superiore a due. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera n), dopo il numero 1), valuti di aggiungere il seguente: «1-bis) Al comma 1, terzo periodo, le parole: "non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a due".»;

i) che si individuino adeguatamente, con il decreto interministeriale attuativo, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2-bis, valuti di sostituire le parole: «delle spese sostenute» con le seguenti: «dei costi sopportati»;

l) che ai fini di salvaguardare il personale interessato dalla riduzione del numero delle Camere di commercio si preveda il confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella procedura di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali. A tal fine:

All'articolo 3, comma 3, valuti di inserire dopo le parole: «prevede, infine,» le seguenti parole: «sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,»;

m) che si valorizzi il registro delle imprese trasferendo in capo al Conservatore la competenza - oggi del giudice del registro - a emanare il provvedimento conclusivo delle procedure

d'ufficio, sulla base di criteri oggettivi consentendo così tempi più rapidi di chiusura dei relativi procedimenti nonché a prevedere la possibilità per il Conservatore di cancellare dal Registro delle imprese le posizioni non più attive, in presenza di indicatori oggettivi quali l'omesso deposito dei bilanci per tre anni consecutivi, la permanenza del capitale in lire, l'omessa iscrizione della PEC prevedendo, a tutela dei terzi, che tali decisioni sarebbero comunque comunicate agli interessati e al giudice del Registro per l'esercizio della vigilanza. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera h), valuti di inserire la seguente:

«h-bis) Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente: "Articolo 8-bis (Semplificazione delle procedure per le imprese e valorizzazione del registro delle imprese).

1. Il provvedimento conclusivo di ogni procedura d'ufficio disciplinata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 e dall'ultimo comma dell'articolo 2490 del codice civile, nonché ogni altro provvedimento che concluda una procedura d'ufficio avviata dal registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore del registro delle imprese stesso.

2. Il conservatore del registro delle imprese procede alla cancellazione dell'imprenditore individuale deceduto che non sia stato cancellato dal registro delle imprese stesso a cura degli eredi.

3. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'accertamento di tre anni di inattività e l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per tre anni consecutivi, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;

b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci;

c) l'omessa iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Ove sia accertata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, il conservatore del registro delle imprese iscrive la causa di scioglimento nel registro delle imprese con propria determinazione e provvede a comunicarne l'avvenuta iscrizione agli amministratori risultanti dal registro delle imprese. Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione gli amministratori possono presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e richiesta di iscrizione di tutti gli atti non iscritti e depositati, ai sensi della legge.

5. Il conservatore del registro delle imprese, decorso il termine di cui al comma precedente, verifica l'esistenza di beni intestati alla società iscritti in pubblici registri. In presenza di beni iscritti in pubblici registri, il conservatore richiede al Tribunale per le imprese la nomina di un liquidatore. In assenza di beni iscritti in pubblici registri ovvero al termine della procedura di liquidazione degli stessi, il conservatore provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

6. Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati e al giudice del registro che esercita la vigilanza entro otto giorni dalla sua adozione."»;

n) che sia soppressa la previsione legislativa che impone alle Camere di commercio di destinare una somma pari a 70 milioni di euro per un triennio fino al 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi. Stante il taglio lineare del diritto annuale del 40 per cento nel 2016 rispetto al 2014, e dunque di oltre 330 milioni di euro, risulta particolarmente oneroso per il sistema camerale continuare a garantire in questa misura il supporto ai Confidi, come fatto negli anni passati. Il sostegno ai Confidi, anche con l'abrogazione di questa norma, rimarrebbe comunque tra gli obiettivi del sistema camerale e dunque le Camere verserebbero ugualmente delle somme significative a favore dei confidi ma senza il vincolo della misura dei 70 milioni. A tal fine:

All'articolo 5, dopo il comma 8, valuti che sia inserito il seguente: «8-bis. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 1, il comma 55 è abrogato.»

o) che, nel rispetto del principio di delega, si preveda che le Camere di commercio possano associarsi in Unioni interregionali. Occorre altresì prevedere che nel caso di mancata costituzione dell'unione, le Camere di commercio siano obbligate comunque a coordinarsi tra loro per supplire a tale mancanza, in particolare per interfacciarsi con la Regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera f), valuti di sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le Camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre Camere di commercio e in cui tutte le Camere presenti aderiscano a tali associazioni allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del

sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le Camere di commercio possono associarsi in Unioni interregionali, costituite da Camere di commercio di almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle Camere di commercio associate assicurando il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposto solo con il consenso unanime dei soggetti associati.

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e l'efficacia dell'azione amministrativa.

1-ter. In assenza di Unioni regionali ed interregionali, in presenza di più Camere, le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali sono svolte dalle Camere presenti in regione, in coordinamento tra le stesse."»;

p) che la procedura di accorpamento per la Camera di commercio di Matera venga posticipata a partire dalla data del 1° gennaio 2020, in quanto Matera sarà la Capitale europea della cultura per il 2019, motivo per cui si rende necessario il mantenimento della stessa nella sua autonomia funzionale fino alla conclusione di tale evento. A tal fine:

All'articolo 3, comma 1, valuti di inserire dopo la lettera f), la seguente lettera: «f-bis) necessità di avviare le procedure di accorpamento della Camere di commercio di Matera dal 1° gennaio 2020.»;

q) se all'articolo 1, comma 1, lettera a) n. 4), non ritenga di dover riformulare il comma 5-bis nel seguente modo: «5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle Camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonché le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta indiretta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.»;

r) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), un criterio o parametro di riferimento finalizzato a stabilire, di volta in volta, a quanto debba ammontare la quota di cofinanziamento di terzi perché si realizzi il presupposto del ricorso, per la quota restante, all'impiego delle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge n. 580 del 1993;

s) l'opportunità di introdurre all'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 1), punto 1.2 che: 1) la definizione delle tariffe avvenga sempre nel rispetto del criterio dell'orientamento al costo o, in altri termini, che gli importi delle tariffe risultino costantemente parametrati ai costi effettivi sopportati per l'erogazione dei servizi per i quali le tariffe stesse vengono applicate; 2) le entrate derivanti da tariffa affluiscano ad apposita contabilità separata istituita presso le singole Camere di commercio che le applicano allo scopo di separare le entrate cui corrispondono servizi pubblici da quelle cui corrispondono servizi di mercato, contribuendo per tale via a rendere trasparenti i flussi finanziari legati ai due circuiti di approvvigionamento di risorse, nonché per giustificare più facilmente all'occorrenza che i livelli tariffari siano effettivamente orientati al costo; 3) sia indicato esplicitamente a chi spetta predeterminare, approvandole, le tariffe contemplate nel medesimo punto 1.2;

t) l'opportunità di indicare, all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), chi provvede ad adottare gli "indicatori di efficienza e di equilibrio economico" nel corpo delle lettere d) ed e) del comma in rassegna, tenendo conto dell'estrema importanza di tali indicatori e quali debbano essere i fattori-indice minimi ed essenziali che devono comporre gli indicatori in questione;

u) l'opportunità di inserire all'articolo 4, comma 4, i seguenti periodi: «Al fine di rendere conformi gli accorpamenti già deliberati dalle Camere di commercio su base volontaria con i criteri disposti dal decreto legislativo per la predisposizione del piano di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nei casi in cui il processo non abbia ancora condotto alla costituzione degli organi della nuova Camera di commercio e, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, almeno una delle Camere coinvolte abbia deliberato di recedere dall'accorpamento, il processo di accorpamento è interrotto e si rinvia al piano di cui all'articolo 3 per verificare la rispondenza ai criteri di accorpamento previsti dal decreto legislativo, con particolare riguardo a quelli relativi all'equilibrio economico e finanziario.».

v) l'opportunità di prevedere la presenza del Conservatore del Registro delle imprese anche in Regioni in cui non è presente il Tribunale delle Imprese e, pertanto, che vi sia almeno un conservatore del Registro in ciascuna regione. A tal fine:

All'articolo 1, comma 1, lettera h), n. 3, dopo le parole: «da un unico conservatore» valuti di inserire le seguenti: «, garantendo la presenza di un conservatore in ogni Regione, ».

z) l'opportunità di integrare l'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2, capoverso articolo 2, comma 2, lettera d-bis), prevedendo norme transitorie per i programmi di attività promozionale all'estero di carattere pluriennale e già in corso di svolgimento;

aa) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), capoverso articolo 10, nonché lettera m), capoverso articolo 12, e lettera n), capoverso articolo 14, allo scopo di prevedere, nei territori ove esse siano presenti, adeguate modalità di tutela e valorizzazione della partecipazione delle organizzazioni economiche delle minoranze linguistiche riconosciute;

bb) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla dismissione ovvero dalla locazione a terzi di immobili, nonché in riferimento all'articolo 4, comma 5, di integrarne l'attuale formulazione allo scopo di chiarire la destinazione al patrimonio degli enti camerali delle somme derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie;

cc) l'opportunità di integrare, in riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera b), l'attuale formulazione, prevedendo un cronoprogramma del processo di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, nonché una specifica pianificazione del riassetto delle partecipazioni societarie alla luce del principio direttivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124, così anche integrando quanto già disposto all'articolo 4, comma 5, dello schema di decreto legislativo;

dd) l'opportunità di prevedere, alla luce delle considerazioni sviluppate in sede di rilievi generali del parere della Sezione Normativa del Consiglio, nell'ambito del provvedimento in esame, specifiche disposizioni in materia di monitoraggio della riforma, di sicurezza e uniformità dei processi informatici e di neutralità e accessibilità della rete informatica del sistema camerale;

ee) che sia prevista la possibilità di differire i termini relativi alla procedura di accorpamento delle Camere di commercio ricadenti nei territori colpiti dai recenti eventi sismici;

ff) che, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione a quanto previsto dall'articolo 22 della legge 7 agosto 2015, n. 124, si provvede alla riorganizzazione delle Camere di commercio nel rispetto dello statuto e delle norme di attuazione e che sino all'entrata in vigore delle predette norme regionali e provinciali di riorganizzazione restano ferme le disposizioni vigenti;

gg) l'opportunità di integrare le disposizioni recate dall'attuale formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera r), capoverso articolo 18, comma 7, stabilendo, nella fase a regime, che la destinazione delle risorse del fondo di perequazione, sviluppo, e premialità, sia riservata per una parte alle CCIAA in rigidità di bilancio e per la restante parte per progetti di sviluppo del sistema camerale e come criterio premiale agli enti che raggiungono livelli di eccellenza".